REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO "SOCIALE"

Direzione Regionale "Prog. Sanitaria. Pol. Prevenzione. Sicurezza Lavoro" Area 4J/01 Autorizzazione e Accreditamento

Prot. 37751/ 41/01

Roma • 4 APR. 2008

Ai Direttori Generali delle Aziende USL della Regione Lazio

Al'e Associazioni

- AIOP
- ANISAP
- ARIS
- Federlazio
- SAPIA Federlab
- FENASCOP
- FOAI

LORO SEDI

OGGETTO: L.R. n.4/03 - chiarimenti procedure autorizzative

Sono giunte a questa Direzione Regionale numerose richieste di chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti di carattere procedurale ed operativo in ordine alle procedure di autorizzazione derivanti dal combinato disposto dei provvedimenti amministrativi di attuazione della L.R. n.4/03 emanati dalla Regione Lazio a partire dall'anno 2006.

Il primo ordine di quesiti riguarda l'attuale ed effettiva applicabilità dei requisiti autorizzativi di cui alla DGR n.424/06, alla luce di quanto previsto dalla DGR n.160/07 in materia di tempi di adeguamento.

La questione riguarda, in parallelo, anche l'efficacia delle abrogazioni di cui all'art.23 della L.R. n.4/04 nei confronti dei soggetti già operanti in data antecedente all'attivazione dei nuovo sistema autorizzativo ed in attesa di ricevere il titolo confermativo previsto dall'art.20, comma 1, della stessa legge.

A tal riguardo occorre precisare innanzi tutto che, se è pacifica l'efficacia dei nuovi requisiti nei confronti delle strutture di nuova realizzazione, lo stesso non può dirsì per quelle già in attività, per le quali il Legislatore ha espressamente previsto la possibilità di usufruire di specifici tempi di adeguamento.

Alla luce di questa previsione risulterebbe illegittimo qualsiasi tentativo di diretta applicazione dei requisiti di cui alla DGR n.424/06, senza il preventivo esaurimento degli adempimenti previsti dalla citata DGR n.160/07 né, d'altra parte, la Regione ha mai emanato direttive in tal senso.

In sintesi dunque, se l'art.23, comma 2, della L.R. n.4/03 ha condizionato l'abrogazione della previgente normativa di settore, tra l'altro, alla esecutività dei citati requisiti, è evidente che la stessa sia condizionata all'esaurimento dei tempi di adeguamento di cui sopra.

:(...)/ 28/03/08

REGIONE LAZIO



DIPARTIMENTO "SOCIALE"

Direzione Regionale "Prog. Sanitaria. Pol. Prevenzione. Sicurezza Lavoro". Area 4J/01 Autorizzazione e Accreditamento

Questì ultimi, pertanto, non possono considerarsi in alcun modo attivati, fino al ricevimento da parte degli interessati di specifiche comunicazioni in merito che giungeranno in concomitanza con l'ormai prossimo avvio dei lavori della Commissione tecnica di cui all'art.9 del R.R. n.2/07 né può essere richiesto alle strutture attualmente operanti di garantire, al momento, il possesso dei requisiti individuati dalla DGR n.424/06.

Ciò implica, in ogni caso, che le strutture medesime, per poter correctamente continuare ad erogare prestazioni sanitarie nel presente periodo di transizione in attesa del conseguimento dei nuovi standard, sono chiamati comunque a garantire il possesso dei requisiti connessi al titolo autorizzativo già ricevuto ed in forza del quale hanno intrapreso l'attività, oltre che il generale rispetto della normativa allo stesso connessa.

Chiarito il primo punto, il secondo ordine di quesiti riguarda la possibilità, allo stato attuale ed alla luce della entrante normativa, di dar seguito alle numerose richieste di trasferimento dell'autorizzazione, inoltrate dalle stesse strutture di cui trattasi, nelle more del conseguimento del richiesto titolo confermativo all'esercizio.

In proposito giova immediatamente chiarire che la fattispecie ir: argomento riguarda esclusivamente ipotesi di spostamento della struttura in altra sede, senza alcun ulteriore mutamento del precedente titolo autorizzativo.

In tale ipotesi, fugando ogni dubbio interpretativo al riguardo, si tenga presente che dall'attuazione della quadro normativo derivante dalla L.R. n.4/03 non possono in alcun modo, discendere, neppure in via indiretta, effetti sanatori in ordine a situazioni di pregressa o nuova criticità, relativamente alla effettiva possibilità delle strutture di realizzare gli adempimenti previsti per il conseguimento dei nuovi requisiti autorizzativi.

Ogni altra interpretazione maggiormente flessibile sulla questione finirebbe col porsi in contrasto con la vigente normativa di riferimento, consentendo il sostanziale aggiramento ed il conseguente inaccettabile svuotamento della previsione inserita all'interno dell'art.19, comma 2, del R.R. n.2/07 concerne il diniego dell'autorizzazione qualora, a seguito di verifica, sia stata riscontrata la presenza di "cause strutturali ostative tali da rendere impossibile procedere", anche in presenza di tempi di adeguamento, "alla realizzazione di uno specifico piano di ac'eguamento ai requisiti minimi" in argomento.

Ciò considerato, fatto salvo quanto previsto dall'art.6 e ss della L.R. n.4/03, è evidente che ogni richiesta di trasferimento inoltrata a questa Amministrazione da parte di soggetti in attesa di conferma dell'autorizzazione debba essere necessariamente valutata, caso per caso, alla luce della predetta previsione, riscontrando, in sede di verifica per il tramite della competente Commissione tecnica, l'effettiva possibilità della struttura di adeguarsi ai nuovi requisiti.

In aggiunta a quanto appena rappresentato, si tenga inoltre presente che il richiesto trasferimento di sede presuppone, per la relativa formalizzazione degli effetti, la contestuale modificazione del previgente titolo autorizzativo, in vista del necessario recepimento del nuovo riferimento locativo, fermo restando quant'altro ivi previsto.

Nella catena degli atti siffatto provvedimento non può certamente considerarsi come autonomo e distinto rispetto al precedente, ma da quest'ultimo direttamente conseguente in punto di fatto e di diritto, tale da condizionarne in toto l'efficacia e la stessa ragion d'essere.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO "SOCIALE"

Direzione Regionale "Prog. Sanitaria. Pol. Prevenzione. Sicurezza Lavoro" Area 4J/01 Autorizzazione e Accreditamento

Il positivo esito del procedimento connesso al trasferimento del ttolo autorizzativo deve presupporre, quindi, la piena efficacia e vigenza della precedente autorizzazione rilasciata in favore della sede di partenza, ciò implicando non solo la perfetta capacità della stessa di funzionare, ma anche il relativo effettivo funzionamento ed il possesso dei requisiti connessi all'originario titolo autorizzativo.

In sintesi pertanto, fermi restando gli esiti della verifica di cui all'art.19, comma 2, del R.R. n.2/07, le richieste di trasferimento in parola potranno essere esaminate nell'arnbito delle procedure di conferma del titolo autorizzativo ai sensi dall'art.20, comma 1, della L.R. n.4/03, esclusivamente nei confronti delle strutture che in sede di preventivo sopralluogo presso la sede di partenza risulteranno:

- funzionanti ed in linea con i requisiti di cui al relativo titolo autorizzativo all'apertura ed all'esercizio;
- in grado di adeguarsi, anche mediante specifico piano di adeguamento, ai requisiti autorizzativi di cui alla DGR n.424/04.

La Regione si riserva, comunque, di valutare singolarmente le richieste medesime che, in ogni caso, dovranno essere debitamente motivate.

Al termine delle procedure indicate, il richiesto titolo confermativo verrà c'irettamente rilasciato in favore della nuova struttura.

II DIRETTORE REGIONALE (Alessandro Correani)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA 4J/01